



**COMUNE DI COSSANO BELBO
(Provincia di Cuneo)**

SERVIZIO CONTABILE - FINANZIARIO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

n° 80 del 31/12/2025

**OGGETTO: Servizio assistenza Cloud Computing . Impegno di spesa ditta
Siscom S.p.A. di Cervere.**

CIG: BA7B9FFFCB

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

-Con propria determina n. 41 in data 06.08.2025, si è disposto il proseguimento del servizio in oggetto impegnando la spesa di € 5.946,28 (I.v.a. inclusa) per l'anno 2025 (CIG B7E735F4FA)

Considerato che il nostro Comune ha effettuato la migrazione su Cloud in data 08.03.2024 e che per il primo anno dalla migrazione – quindi fino al 08.03.2025 – il canone era compreso nel preventivo del BANDO PNRR CLOUD 1.2;

Vista la proposta rif. OFS2024_Cloud60 in data 14.10.2024, pervenuta al protocollo n. 0004006 del 15.10.2024 con la quale la ditta Siscom s.p.a. ha provveduto a determinare il canone per il solo servizio cloud computing per il periodo marzo anno 2025 – dicembre anno 2026 (alle condizioni riportate nell'allegato A1 – Specifiche di servizio – depositato agli atti) quantificando, per il periodo marzo anno 2025 – dicembre anno 2026, un importo complessivo di € 6.173,20= (€ 5.060,00 oltre € 1.113,20 per I.v.a. al 22%);

Vista la propria determina n. 77 del 30/12/2024 con la quale veniva impegnato il servizio di Cloud Computing per l'anno 2025 (CIG B85D27C08A) a fronte dell'importo di € 2.806,00= I.v.a. compresa (€ 2.300,00 oltre € 506,00 per I.v.a. al 22%);

Vista la presente determina con la quale è necessario provvedere ad impegnare il servizio di Cloud Computing per il prossimo anno 2026 (CIG BA7B9FFFCB) a fronte dell'importo di complessivi € 3.367,20= I.v.a. compresa (€ 2.760,00 oltre € 607,20 per I.v.a. al 22%);

Richiamato l'art.125, comma 11, del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i. che per servizi o forniture inferiori a quarantamila euro consente l'affidamento diretto;

RILEVATO che nel caso di specie, trattandosi di affidamento di importo inferiore ai 40.000 euro, trova applicazione quanto prevede l'articolo 37, comma 1, del D.lgs 50/2016, ai sensi del quale “Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza”;

RILEVATO altresì, che l'art. 36 comma 2 lettera a) del citato decreto legislativo 50/2016 prevede che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta;

ATTESO che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dal decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione prevede:

- l'obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri qualità prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, legge n. 296/2006). La violazione di tale obbligo determina, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del d.L. n. 95/2012 (L. n. 135/2012) e dell'articolo 11, comma 6, del d.L. n. 98/2011 (L. n. 115/2011), la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di responsabilità amministrativa;

- l'obbligo per tutte le pubbliche amministrazioni di avvalersi di convenzioni Consip per l'acquisizione di energia elettrica, telefonia fissa e mobile, gas, combustibile da riscaldamento, carburanti rete ed extra-rete (art. 1, commi 7-9, D.L. n. 95/2012, conv. in legge n. 135/2012);
- l'obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del D.P.R. n. 207/2010 per gli acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come modificato dall'articolo 7, comma 2, d.L. n. 52/2012, conv. in legge n. 94/2012). Anche in tal caso la violazione dell'obbligo determina la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare e causa di responsabilità amministrativa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del citato decreto legge n. 95/2012;

Visto l'art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n.296, così come modificata dall'art. 1, commi 495 lett.b) e 502 lett. a), b), e) della L. 28 dicembre 2015, n. 208, ai sensi del quale per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a € 1.000,00 è ammesso l'affidamento anche al di fuori del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, soglia elevata ad € 5.000,00 dall'art. 1, comma 130 della Legge di bilancio 2019 approvata con legge 30 dicembre 2018 n.145;

VISTO il D.U.R.C. in capo alla ditta con scadenza REGOLARE;

VISTI gli artt. 107 e 183 del T.U. approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.

ACCERTATO, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera a) numero 2, del D.L. 1 luglio 2009, n. 78 convertito con modificazioni dalla Legge 3 agosto 2009, n.102, che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

DATO ATTO:

- che con la sottoscrizione del presente provvedimento, il sottoscritto attesta la regolarità tecnico – amministrativa del presente atto a sensi Art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;
- che si è acquisito il parere preventivo favorevole di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, a sensi Art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;
- che, sul presente provvedimento, è stato posto il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell'art. 153 – 4° comma del su citato Testo Unico.

D E T E R M I N A

-Di impegnare, nei confronti della SISCOM S.P.A. di Cervere, in relazione a quanto indicato in premessa ed in base agli affidamenti già in essere per la manutenzione dei software e servizi web sopra citati, il canone per il servizio Cloud Computing per il prossimo anno 2026 nell'importo di € 2.760,00= oltre l'I.v.a. di legge pari ad € 607,20= e così per un totale di € 3.367,20=

-Di imputare la spesa complessiva di € 3.367,20= al codice 01.03.1 – ex voce 250/39/1 del Bilancio di previsione 2026/2028 approvato;

-Di comunicare la presente determina al fornitore del servizio, in ottemperanza al disposto dell'art. 191 – 1° comma del D.L.vo n. 267/2000.

Il Responsabile del Servizio BOGLIACINO Raffaella

